



**Groupama**  
Assicurazioni

AUTO

## ONDAMICA

### CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE NAVIGAZIONE E GARANZIE ACCESSORIE

IL PRESENTE SET INFORMATIVO È COMPOSTO DA:

- DIP - Documento informativo precontrattuale
- DIP aggiuntivo - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni Generali di Assicurazione comprensive di glossario

Il Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

# Assicurazione RC Natanti



DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Groupama Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Ondamica

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura la Responsabilità Civile Natanti (RCN) per la circolazione dei Natanti



### Che cosa è assicurato?

- ✓ I danni cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante descritto in polizza.
- ✓ I danni cagionati a cose e animali di terzi
- ✓ La navigazione o giacenza del natante in acque private
- ✓ Limitatamente agli hovercraft, per gli spostamenti fuori acqua
- ✓ La responsabilità civile dei trasportati per i danni involontariamente causati a terzi durante la navigazione o giacenza in acqua.
- ✓ Le operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa per i danni cagionati ai terzi nell'esecuzione delle operazioni, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici.

Groupama Assicurazioni S.p.A. risarcisce i danni fino all'importo massimo stabilito in polizza.  
La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.450.000 € per danni alla persona e di 1.300.000 € per danni alle cose.

### GARANZIE OPZIONALI

Incendio, Furto e Rapina  
Ricorso Terzi e Rimessaggio  
RC Complementare – Giacenza a terra  
Assistenza  
Infortuni del conducente  
Tutela Legale



### Che cosa non è assicurato?

#### Per legge non sono garantiti dall'assicurazione:

- ✗ i danni di qualsiasi natura subiti dal Conducente del natante assicurato
- Inoltre, limitatamente ai danni alle cose, non sono garantiti i seguenti soggetti:**
- ✗ il proprietario del natante, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario nel caso di natante concesso in leasing
  - ✗ con riferimento al Conducente del natante ed alle persone di cui al punto precedente: il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi naturali o adottivi, gli affiliati o parenti fino al terzo grado (limitatamente ai conviventi a carico)
  - ✗ se l'Assicurato sia una società: i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti sopra descritti



### Ci sono limiti di copertura?

**L'assicurazione non è operante e Groupama eserciterà diritto di rivalsa per le somme pagate al terzo danneggiato nei seguenti casi**

- ! conducente non abilitato alla guida
- ! natante con "autorizzazione temporanea" (targa prova o autorizzazione occasionale)
- ! natante dato a noleggio con equipaggio se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore
- ! natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope
- ! natante utilizzato per l'attività idrosportiva di traino di paracadute ascensionale o di deltaplano, attività di Fly Board / water jetpack
- ! conducente in possesso di patente idonea ma scaduta
- ! danni subiti dai terzi trasportati in caso di trasporto irregolare
- ! partecipazione del natante a gare o competizioni sportive
- ! danni a cose di terzi trasportate sul natante adibito a trasporto pubblico.



#### Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale per il Mar Mediterraneo, negli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei.



#### Che obblighi ho?

- Fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare;
- Comunicare, per iscritto, ogni aggravamento del rischio (variazioni della residenza, del Codice di avviamento postale...).

**Le dichiarazioni non veritiere, inesatte, le reticenze o l'omessa comunicazione delle circostanze che potrebbero aggravare il rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché l'annullamento della polizza o l'esercizio da parte di Groupama del diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.**



#### Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato presso l'Agenzia che contestualmente rilascia la polizza. Il Premio di polizza può essere frazionato in rate semestrali (+3%) e quadrimestrali (4%) solo per i natanti previsti dal settore IX.

Il premio può essere pagato tramite:

- assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità, intestato o girato a Groupama o all'Intermediario;
- ordine di bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico comunque sempre emesso a favore di Groupama o dell'Intermediario;
- contanti fino al limite consentito dalla legge.

Il premio alla firma è comprensivo di imposte e contributo al SSN (Servizio Sanitario Nazionale)



#### Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio e dura 1 anno senza necessità di disdetta, la polizza rimarrà comunque operante sino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza.

**La polizza non può essere sospesa.**



#### Come posso disdire la polizza?

La polizza si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza, tuttavia, in caso di cessazione del rischio per distruzione, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, esportazione definitiva all'estero, vendita o deposito in conto vendita, furto o rapina, può essere chiesta la risoluzione della polizza dando tempestiva comunicazione a Groupama che provvederà al rimborso, limitatamente alla garanzia RCA, della parte di premio corrisposta e non usufruita, escluse imposte e SSN.

# Assicurazione per la Responsabilità Civile Natanti e altre garanzie accessorie

**NATANTI (Unità da diporto dotate di motore, motori marini amovibili, natanti di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate muniti di motore amovibile di potenza superiore a 3 cavalli fiscali diverso dal diporto o al servizio pubblico di trasporto persone)**

**Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti assicurativi**

**R.C. Natanti (DIP Aggiuntivo RCN)**

Prodotto Ondamica

Ed. 01/2026

Il DIP aggiuntivo R.C. Natanti pubblicato è l'ultimo disponibile



**Groupama**  
Assicurazioni

## Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

## Società

**Groupama Assicurazioni S.p.A.** Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, [www.groupama.it](http://www.groupama.it) – [info@groupama.it](mailto:info@groupama.it) – [groupama@legalmail.it](mailto:groupama@legalmail.it)

Alla data dell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 629,2 milioni di euro ed il risultato economico dell'esercizio è pari a 11,6 Milioni di euro. L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è 221.12%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa <https://www.groupama.it/conoscerci/governance-e-risultati-economici>.

Al contratto si applica la legge italiana.

## Prodotto



### Che cosa è assicurato?

#### Massimali

La legge stabilisce un massimale minimo per ogni sinistro di € 6.450.000 per danni alle persone e di € 1.300.000 per danni alle cose. Tuttavia, è possibile concordare con la Compagnia massimali più alti rispetto a quelli minimi previsti dalla legge, pagando un premio maggiore.

#### OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

**Rischi di durata inferiore ad un anno:** È consentito stipulare rischi di durata inferiore ad un anno con le seguenti limitazioni:

- per i natanti del settore VIII solo con potenza fiscale superiore a 90 CV e per: o un periodo di 15 giorni consecutivi oppure solo per un periodo di 4 mesi consecutivi;
- per i natanti del settore IX per un periodo di sei mesi consecutivi.

#### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

**Danni a cose od animali di terzi (per Natanti adibiti al trasporto pubblico di persone):** copre i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose od animali di terzi. Sono esclusi i danni alle cose od animali che si trovano a bordo del natante o alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate. L'assicurazione è stipulata con una franchigia fissa ed assoluta di € 150 per ogni sinistro.

**Danni a cose di terzi trasportati (per Natanti adibiti al trasporto pubblico di persone):** copre i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati esclusi preziosi, denaro, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto, nonché i danni a cose derivanti da incendio, furto o smarrimento. La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 200 per ogni persona danneggiata.

**Attività idrosciatoria di traino di paracadute ascensionale o di deltaplano (per Natanti uso privato):** copre anche la responsabilità per danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, in conseguenza dell'esercizio dell'attività idrosciatoria, di traino di paracadute ascensionale o di deltaplano. Sono esclusi i danni derivanti dall'esercizio di attività di traino di altri mezzi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: siluri, banana boat, galleggianti gonfiabili.

**Estensione limiti di navigazione (per Natanti uso privato):** copre la navigazione anche nelle acque del Mar Nero e lungo le coste orientali dell'Oceano Atlantico, fra Oporto e Casablanca incluse le Isole Canarie.

**Rinuncia all'azione di rivalsa:** la compagnia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del natante o appartenente al nucleo familiare dello stesso o dei dipendenti e collaboratori anche occasionali dello stesso, nei seguenti casi:

- natante condotto da persona non abilitata: se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta o non è abilitato al comando ed alla condotta a norma delle disposizioni in vigore;
- danni subiti dai terzi trasportati: se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della licenza o del certificato di Navigazione. Salvo che il proprietario o il locatario fossero a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa;
- natante condotto in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope: in caso di natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dall'art. 53 comma 1bis del Decreto Legislativo del 18/7/2005 n.171, salvo venga accertato uno stato di etilismo cronico.

**Regate veliche:** l'assicurazione di Responsabilità Civile è estesa alla partecipazione dell'unità da diporto alle regate veliche, compresi relativi allenamenti e prove.

## Quali coperture non obbligatorie posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?

### INCENDIO, FURTO E RAPINA

**Incendio:** copre i danni materiali e diretti subiti dal natante assicurato in conseguenza di incendio, esplosione del carburante intendendosi per tale il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione contenuto nel relativo serbatoio.

**Furto e Rapina:** copre i danni materiali e diretti per la perdita del natante o del motore marino assicurato o di sue parti, compresi i danni derivanti da incendio, in conseguenza di furto o rapina nonché i danni subiti dal natante stesso nella esecuzione o in conseguenza di furto o rapina consumati o tentati.

**Limitazioni:** sulla garanzia Furto, sono previsti scoperti e minimi, pertanto dall'importo indennizzabile, verranno detratti gli importi pattuiti e riportati sul modulo di polizza.

### GARANZIA RICORSO TERZI E RIMESSAGGIO

Copre i danni materiali e diretti cagionati a terzi dall'incendio del natante assicurato, quando questo non è in navigazione o giacenza in acqua, salvo che si tratti di evento doloso. Se pattuita la garanzia Incendio/Furto e Rapina, inoltre, in caso di incendio del cantiere o del rimessaggio nei quali è ricoverato il natante assicurato, Groupama Assicurazioni S.p.A. rinuncia espressamente al diritto di rivalsa per i danni agli stessi imputabili.

**Limitazioni:** È previsto un massimale di € 250.000 per sinistro ed anno assicurativo

### RC COMPLEMENTARE – GIACENZA A TERRA

Copre i danni involontariamente cagionati a terzi dal natante assicurato quando lo stesso si trovi in giacenza a terra durante lavori di manutenzione, riparazione o rimessaggio su scali o alaggio o in aree di deposito, nonché in conseguenza delle operazioni di alaggio, varo e trasporto sulla terraferma.

**Limitazioni:** È previsto un massimale annuo di € 10.000.

### GARANZIA INFORTUNI

Copre i danni subiti dal conducente del natante assicurato per gli infortuni derivanti da incidenti occorsi durante la circolazione del natante stesso, in caso di: Morte: la somma assicurata verrà versata agli eredi testamentari o legittimi in parti uguali tra loro; Invalidità permanente: verrà versata una percentuale della somma assicurata in proporzione al grado di invalidità e Diaria da ricovero.

**Limitazioni:** sono previste combinazioni di massimali. Sulla garanzia Invalidità Permanente è prevista una franchigia del 3% cioè la parte di danno che rimane in carico all'assicurato. Pertanto, se il grado di invalidità permanente accertato è pari o inferiore al 3% non ci sarà alcun indennizzo.

### GARANZIA TUTELA LEGALE

Assicura l'assistenza giudiziale e stragiudiziale necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia.

**Limitazioni:** La garanzia prevede un massimale annuo di € 20.000 La garanzia è concedibile ai soli natanti da diporto uso privato e solo alle persone fisiche.

### GARANZIA ASSISTENZA

La garanzia prevede, le prestazioni di:

- Recupero Natante in panne
- Invio Tecnico a bordo limitatamente alle prime 2 ore di intervento per singolo evento
- Invio sommozzatore limitatamente alla prima ora di intervento per singolo evento.

**Limitazioni:** la garanzia prevede massimo 2 interventi per anno assicurativo



## Che cosa NON è assicurato?

### Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle del DIP Danni



## Ci sono limiti di copertura?

Per tutte le garanzie, sono esclusi i danni causati da:

- Atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione.
- Terremoto.
- Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo.
- Partecipazione ad attività delittuose o con dolo del contraente, dell'assicurato, dei dipendenti o delle persone delle quali il contraente o l'assicurato sono tenuti a rispondere, degli appartenenti al nucleo familiare del contraente o assicurato, del legale rappresentante qualora Contraente o Assicurato non siano persone fisiche.

Inoltre, per la **Garanzia Incendio, furto e rapina – Ricorso terzi e rimessaggio**, sono esclusi i danni causati da:

- causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, o da surriscaldamento o fenomeno elettrico comunque occasionato (salvo fulmine), non seguito da incendio;
- subiti da cose che si trovino a bordo del natante assicurato e non rientrino nell'oggetto della garanzia;
- alle dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previsti da norma di legge o regolamento che non siano protetti da adeguato congegno antifurto ovvero non siano riposti in locali chiusi a chiave ed il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o del congegno antifurto.
- quando il natante sia sottoposto a lavori di trasformazione che comportino un cambiamento nelle dimensioni o nel tonnellaggio o nel tipo o nella motorizzazione, oppure il natante sia sottoposto a lavori di ricostruzione o di grandi riparazioni non conseguenti a danni a carico di Groupama Assicurazioni S.p.A.

Per la **Garanzia Rc complementare – Giacenza a terra**, l'assicurazione non è operante in caso di danni:

- al mezzo che effettua l'alaggio, il varo e il trasporto dell'unità da diporto sulla terraferma ed alle cose che si trovano sul mezzo medesimo, nonché i danni rientranti nell'ambito della normativa vigente in materia di circolazione terrestre;
- da circolazione provocati dal mezzo che trasporta l'unità da diporto o provocati da caduta dell'unità da diporto trasportata;
- ai dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato addetti al servizio dell'unità da diporto e a coloro che prendono parte alle operazioni di alaggio, varo e trasporto dell'unità da diporto sulla terraferma.
- alle cose di terzi che il Contraente e/o l'Assicurato detengano a qualsiasi titolo nonché alle cose lasciate a bordo da dipendenti addetti al servizio dell'unità;
- da inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- cagionati da dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o di persone delle quali essi debbano rispondere.

Per la **Garanzia Infortuni**, l'assicurazione non è operante per gli infortuni:

- subiti da persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi, in quanto le lesioni prodotte dall'infortunio siano in relazione con le predette condizioni patologiche;

- verificatisi durante la partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- causati in occasione di delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- avvenuti quando il natante è guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, se questa non venga rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro. L'assicurazione è operante qualora il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
- avvenuti quando il natante è guidato da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- avvenuti quando il natante è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dall'art. 53 comma 1 bis del D.lgs. 171/2005 e successive modifiche; salvo sia stata pattuita la condizione Rinuncia all'azione di rivalsa;
- occorsi in occasione dell'uso del natante in modo illecito o contro la volontà del Contraente;
- causati da: - esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione.
- occorsi durante l'utilizzo del natante per scuola guida/scuola vela;
- causati dalla pratica di qualsiasi sport esercitato sia a livello dilettantistico che professionistico quali ad esempio: immersioni subacquee, pesca, sci nautico e simili;
- causati dall'uso di particolari attrezzature quali ad esempio: kite surf, banana boat, paracadute ascensionale, jetsky, moto d'acqua, see-doo e simili.

Per la **Garanzia Assistenza**: la Società non avrà alcuna responsabilità o non sarà considerata inadempiente agli obblighi assunti, nel caso che l'esecuzione di tali obblighi sia differita o sia impedita, direttamente o indirettamente, per cause di forza maggiore, atti (o revoche di atti) di autorità governative, scioperi, sommosse, tumulti, atti di terrorismo o di sabotaggio, epidemie, occupazioni, serrate, colpi di stato, guerre, invasioni, ostilità, calamità naturali (trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, mareggiate e maremoti) o per atti (od omissioni) del Cliente che non consentano alla Società di poter tempestivamente adempiere alle proprie obbligazioni.

Per la **Garanzia Tutela legale**, l'assicurazione non è operante per:

- Spese derivanti da Costituzione di parte civile in caso di procedimento penale.
- Pagamento di multe, ammende, pene e sanzioni pecuniarie.
- Fatti dolosi dell'assicurato, conducente o contraente.
- Rimborso di oneri fiscali relativi a procedimenti giudiziari o amministrativi.
- Uso del veicolo per gare o prove su pista o in eventi sportivi.
- Violazione delle normative su alcol, stupefacenti e omissione di fermata.
- Conducente non abilitato alla guida del natante.
- Veicolo senza regolare assicurazione RC Natanti.
- Violazioni amministrative non legate alla circolazione che portano a sospensione e/o ritiro della patente.
- Materia fiscale e amministrativa.



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a coloro che necessitano:

- Protezione del patrimonio: RCA, CVT (es. Incendio, furto e rapina, Tutela legale, RC Complementare – Giacenza a terra)
- Protezione del bene: CVT (es. Incendio, Furto e Rapina)
- Protezione della persona: ARD (es. Infortuni del conducente, Assistenza)



### Quali costi devo sostenere?

**Costi di intermediazione:** La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 12%

### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice: Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami - Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: [reclami@groupama.it](mailto:reclami@groupama.it). La compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.

All'IVASS: In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it) Info su: [www.ivass.it](http://www.ivass.it)

### PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

**Arbitro assicurativo:** Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ([www.arbitroassicurativo.org](http://www.arbitroassicurativo.org)) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile

**Mediazione:** Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it). (Legge 9/8/2013, n. 98). Il tentativo di mediazione è obbligatorio ed è condizione di procedibilità.

**Negoziante assistita:** Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

### Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie:

L'Arbitrato può essere attivato, ove previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per la risoluzione di controversie circa la quantificazione del danno, da un arbitro designato dalle parti o, in mancanza di accordo, da un soggetto terzo.

Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante.

### REGIME FISCALE

<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	Le aliquote delle imposte attualmente in vigore sono: <b>Responsabilità Civile Natanti: imposta su Federalismo fiscale; Danni al veicolo 13.50%; RC Complementare – Giacenza a terra 13.50%; Infortuni 2.50%; Assistenza 10%; Tutela legale 12.50%.</b>
---	---

**PER QUESTO CONTRATTO, L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER VERIFICARE LE INFORMAZIONI SULLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.**



**Groupama**  
Assicurazioni

AUTO

## ONDAMICA











### CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le linee guida  
"Contratti Semplici e Chiari"






## INDICE

GLOSSARIO	4
-----------	---

### CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (Comuni a tutte le garanzie)

	Art. 1 Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente	1
	Art. 2 Aggravamento del rischio e variazioni della residenza	1
	Art. 3 Limiti della navigazione	1
	Art. 4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	1
	Art. 5 Durata del contratto	1
	Art. 6 Cessazione del rischio	2
	Art. 7 Sospensione del contratto	2
	Art. 8 Oneri a carico del Contraente	2
	Art. 9 Altre assicurazioni	2
	Art. 10 Rinvio alle norme di legge	2

### SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE NATANTI

	<u>Cosa copre la garanzia</u>	
	Art. 11 Oggetto dell'assicurazione	3
	<u>Cosa non copre la garanzia</u>	
	Art. 12 Esclusioni e rivalsa	3
	<u>Le forme tariffarie</u>	
	Art. 13 Fissa	3
	<u>Cosa fare in caso di sinistro</u>	
	Art. 14 Modalità per la denuncia di sinistro	4
	Art. 15 Gestione delle vertenze	4
	<u>Le condizioni aggiuntive</u>	
	Art. 16 Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo	4
	Natanti adibiti a scuola guida	4
	Danni a cose od animali di terzi (Natanti adibiti al trasporto pubblico di persone)	4
	Danni a cose di terzi trasportati (Natanti adibiti al trasporto pubblico di persone)	4
	Attività idrosportiva di traino di paracadute ascensionale	4
	o di deltaplano (Natanti uso privato)	5
	Estensione limiti di navigazione (Natanti uso privato)	5
	Rinuncia all'azione di rivalsa	5
	Regate veliche	5
	Art. 17 Opzioni con riduzione di premio	5
	Rischi di durata inferiore all'anno	5



## SEZIONE GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITA' CIVILE NATANTI (Regole Generali comuni a tutte le garanzie)



### Cosa è escluso

Art. 18 Esclusioni	6
--------------------	---



### Cosa fare in caso di sinistro

Art. 19 Denuncia del Sinistro ed Obblighi Relativi	6
Art. 20 Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate	6



### Come avviene la liquidazione del danno

Art. 21 Valore Assicurato e limiti di indennizzo	7
Art. 22 Modalità di pagamento dell'indennizzo	7
22.1 Liquidazione dei danni - nomina dei periti	7
22.2 Regola proporzionale	7
22.3 Scoperto	7
22.4 Diritto di surrogazione	7
22.5 Somme assicurate al netto IVA	7

## SEZIONE INCENDIO, FURTO E RAPINA – RICORSO TERZI E RIMESSAGGIO



### Cosa copre la garanzia

Art. 23 Oggetto dell'assicurazione – Incendio	8
Art. 24 Oggetto dell'assicurazione - Ricorso Terzi e Rimessaggio	8
Art. 25 Oggetto dell'assicurazione - Furto e Rapina	8



### Cosa non copre la garanzia

Art. 26 Esclusioni	8
--------------------	---



### Cosa fare in caso di sinistro

Art. 27 Denuncia del Sinistro ed Obblighi Relativi	9
--	---

## SEZIONE RC COMPLEMENTARE GIACENZA A TERRA



### Cosa copre la garanzia

Art. 28 Oggetto dell'assicurazione – Giacenza a terra	10
---	----



### Cosa non copre la garanzia

Art. 29 Esclusioni	10
--------------------	----

## SEZIONE INFORTUNI



### Cosa copre la garanzia

Art. 30 Oggetto dell'assicurazione	11
30.1 - Invalidità permanente	11
30.2 – Morte	13
30.3 – Diaria da ricovero	13



### Cosa non copre la garanzia

Art. 31 Esclusioni	13
--------------------	----



Cosa fare in caso di sinistro

Art. 32 Denuncia dell'infortunio	14
----------------------------------	----



Come avviene la liquidazione del danno

Art. 33 Pagamento dell'indennizzo	14
Art. 34 Cumulo di indennizzi	14
Art. 35 Controversie - Arbitrato irrituale	14
Art. 36 Rinuncia all'azione di surroga	14

## SEZIONE TUTELA LEGALE



Cosa copre la garanzia

Art. 37 Oggetto dell'assicurazione	15
Art. 38 Controllo delle operazioni di intervento	16
Art. 39 Esonero di responsabilità	16
Art. 40 Estensione territoriale	17



Cosa non copre la garanzia

Art. 41 Esclusioni	17
Art. 42 Prestazioni non incluse	



<u>Cosa fare per attivare le prestazioni</u>	17
--	----

## SEZIONE TUTELA LEGALE



Cosa copre la garanzia

Art. 43 Oggetto dell'assicurazione	18
Art. 44 Ambito delle prestazioni	18



Cosa non copre la garanzia

Art. 45 Spese non coperte dalla polizza	19
Art. 46 Esclusioni	19



Cosa fare in caso di sinistro

Art. 47 Insorgenza del sinistro	20
Art. 48 Termini di denuncia del sinistro	20
Art. 49 Gestione del sinistro scelta dell'avvocato e pagamento delle spese	21
Art. 50 Disaccordo con ARAG e conflitto di interesse	21
Art. 51 Libera scelta dell'avvocato per la fase giudiziale	21



Come avviene la liquidazione del danno

Art. 52 Recupero di somme anticipate da ARAG	21
--	----

## SEZIONE NORME FINALI



Cosa copre la garanzia

Art. 53 Polizze vincolate	22
---------------------------	----

## GLOSSARIO

**Il presente Glossario forma parte integrante del contratto di assicurazione di Responsabilità Civile per la circolazione dei Natanti**

**Assicurato**

Nella garanzia Responsabilità Civile Natanti soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Nella Garanzia Infortuni, la persona indicata in polizza quale proprietario Conducente/Comandante del natante, a bordo dell'unità assicurata, quando la stessa è utilizzata nei limiti previsti in polizza.

**Atto doloso**

Evento dannoso da chiunque preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

**Atti vandalici**

L'insieme delle azioni, fine a sé stesse, commesse da chiunque e con qualsiasi mezzo rivolte a danneggiare o distruggere una cosa altrui.

**Comandante/Conducente**

Colui che conduce il natante

**Contraente**

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

**Franchigia**

Parte del danno indennizzabile che, preventivamente concordata in polizza o nelle condizioni di assicurazione, rimane a carico dell'Assicurato.

**Furto**

Reato previsto dall'Art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**Guasto**

Danno subito dal natante per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali

**Incendio**

Combustione, con sviluppo di fiamma.

**Indennizzo**

La somma dovuta da Groupama Assicurazioni S.p.A. all'Assicurato in caso di sinistro coperto da garanzie diverse da Responsabilità Civile Natanti.

**Infortunio**

Evento fortuito, esterno e violento che provoca lesioni constatabili aventi come conseguenza la morte, l'invalidità temporanea o l'invalidità permanente del soggetto che ne è vittima.

**Legge**

Il Codice delle Assicurazioni Private, Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209. e relativi Regolamenti di attuazione.

**Massimale**

La massima esposizione convenuta in polizza fino alla quale Groupama Assicurazioni S.p.A. è impegnata a prestare la garanzia assicurativa.

**Mediazione**

L'opera, l'intervento del mediatore in genere volti a favorire rapporti, contratti, accordi.

**Natante**

- Unità da diporto: ogni costruzione, dotata di motore, destinata alla navigazione da Diporto come definite all'art 3 del Codice della Nautica Dlgs 18 luglio 2005 n. 171 e successive modificazioni.
- Unità uso privato o trasporto pubblico di persone: costruzioni di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano munite di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone.
- Motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurata l'unità sulla quale è di volta in volta collocato il motore.

**Parti**

Soggetti destinatari della disciplina contrattuale Contraente e Groupama Assicurazioni S.p.A.

**Polizza**

Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.

**Premio**

La somma dovuta dal Contraente a Groupama Assicurazioni S.p.A.

**Rapina**

Reato previsto dall'Art.628 Codice Penale perpetrato da chiunque mediante violenza o minaccia si impossessi della cosa altrui sottraendola a colui che la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

**Risarcimento**

La somma dovuta da Groupama Assicurazioni S.p.A. al danneggiato in caso di sinistro coperto dalla garanzia Responsabilità Civile Natanti.

**Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

**Rivalsa**

Il diritto di Groupama Assicurazioni S.p.A. di recuperare nei confronti dell'Assicurato, nei casi previsti dalla legge e dal contratto, le somme che abbia dovuto pagare a terzi.

**Scadenza annuale**

La scadenza della rata di premio che corrisponde, come giorno e mese (non necessariamente come anno), alla data di termine del contratto.

**Scoperto**

Percentuale dell'importo indennizzabile che, preventivamente concordato in polizza o nelle condizioni di assicurazione, rimane a carico dell'Assicurato.

**Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Per la garanzia Tutela Legale il fatto o la violazione di norme che dà origine alla vertenza.

**SSN**

Contributo al Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della Legge.

## PREMESSA

**Resta inteso che:**

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sul modulo di polizza;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie crocesegnate sul modulo di polizza;
- l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati per le singole garanzie, sul modulo di polizza, fatti salvi i limiti di risarcimento, la franchigia o scoperti eventualmente previsti sul modulo stesso o sulle presenti Condizioni.

**In ottica di trasparenza, le parti del testo in grassetto rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal Nuovo Codice delle Assicurazioni (vedi in definizioni "Legge").**

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (comuni a tutte le garanzie)



### Art. 1 Dichiarazioni e comunicazioni del contraente

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché l'annullamento della polizza di assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

In tali casi, qualora sia pattuita la garanzia Responsabilità Civile Natanti, Groupama Assicurazioni S.p.A. eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa ai sensi della Legge. Limitatamente ai casi di cui all'Art. 1893, tale rivalsa verrà limitata al **10%** del risarcimento liquidato **con il massimo di € 5.000**.



### Art. 2 Aggravamento del rischio e variazioni della residenza

Il Contraente **deve** dare comunicazione scritta a Groupama assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento del rischio comprese le eventuali variazioni della residenza e del codice di avviamento postale del proprietario o locatario del natante assicurato. L'inadempimento di tale obbligo **può** comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo; in tale caso, qualora sia pattuita la garanzia Responsabilità Civile Natanti, Groupama Assicurazioni S.p.A. eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa ai sensi della Legge.



### Art. 3 Limiti della navigazione

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo, negli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei.



### Art. 4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure presso la Sede di Groupama Assicurazioni S.p.A. alla consegna della polizza; i premi successivi devono essere pagati alle scadenze previste, contro il rilascio di quietanza emessa dalla compagnia, nella quale sono indicati la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

**Il premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo anche se ne è stato concesso il pagamento frazionato.**

Salvo diverso accordo, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento comprovato dal rilascio del certificato di assicurazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e torna a decorrere dalle ore 24 del giorno del pagamento; fermo il diritto di Groupama Assicurazioni S.p.A. al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 Codice Civile.

Qualora il certificato di assicurazione si sia deteriorato, Groupama Assicurazioni S.p.A., a seguito della restituzione del documento deteriorato o previa autocertificazione dell'evento in caso di furto o smarrimento, rilascia un duplicato, senza oneri, su richiesta del Contraente.



### Art. 5 Durata del contratto

Il contratto è di durata annuale o, su richiesta del Contraente di anno più frazione, e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta; tuttavia, la polizza rimarrà operante sino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza contrattuale o, se precedente, sino alla data di decorrenza di nuovo contratto per il medesimo rischio.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il medesimo disposto.

Groupama Assicurazioni S.p.A., almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, mette a disposizione del Contraente presso l'agenzia alla quale è assegnato il contratto, le nuove condizioni di premio e di polizza.

L'accettazione da parte del Contraente della proposta di rinnovo si intende espressa con il pagamento del nuovo premio da parte del Contraente contro il rilascio di quietanza e di certificato di assicurazione.

**Art. 6 Cessazione del rischio**

Nel caso di cessazione del rischio a causa di:

- distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione, o esportazione definitiva del natante,
- vendita o di deposito in conto vendita dello stesso,
- furto o rapina,

il Contraente è **tenuto** a darne comunicazione a Groupama Assicurazioni S.p.A., **fornendo idonea documentazione e restituendo il certificato e la Carta Verde** e, se pattuita la garanzia Responsabilità Civile Natanti, **può alternativamente richiedere:**

- **Sostituzione del natante:** che il contratto sia reso operante per altro natante di sua proprietà, o del coniuge o, in caso di società di persone, di una o più delle persone stesse che la compongono e viceversa, a patto che si tratti di natante appartenente allo stesso settore di quello cessato e che non sia modificata la forma tariffaria. In questo caso, con emissione di apposito documento contrattuale, la garanzia sarà valida per il nuovo natante, salvo conguaglio dell'eventuale maggior premio dovuto per l'annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito per la garanzia Responsabilità Civile e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie. Groupama Assicurazioni S.p.A. provvede, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Natanti, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell'eventuale parte di premio eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale.
- **Cessione del contratto:** che il contratto sia reso operante, limitatamente ai casi di vendita, per il medesimo natante in capo all'acquirente; in questo caso, con emissione di apposito documento contrattuale, la garanzia sarà valida fino alla sua naturale scadenza. **Non sono ammesse** sospensioni o variazioni di rischio prima della scadenza.
- **Risoluzione del contratto:** che il contratto sia risolto: in questo caso, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Natanti, Groupama Assicurazioni S.p.A. restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al SSN, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e Carta Verde. Limitatamente al caso di furto o rapina, la risoluzione ha effetto a partire dal giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'Autorità di Pubblica Sicurezza.

**Resta inteso che**, per i contratti di durata inferiore all'anno, Groupama Assicurazioni S.p.A. non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

**Art. 7 Sospensione del contratto**

**La sospensione del contratto non è ammessa.**

**Art. 8 Oneri a carico del contraente**

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 9 Altre assicurazioni**

Il Contraente **deve** comunicare per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. l'esistenza e la successiva stipulazione di eventuali altre assicurazioni per le medesime garanzie; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

L'omessa comunicazione **può** comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

**Art. 10 Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.

## SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE NATANTI

**Cosa copre la garanzia****Art. 11 Oggetto dell'assicurazione**

Groupama Assicurazioni S.p.A. assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o giacenza in acqua del natante descritto in polizza.

**L'assicurazione vale anche per:**

- a) i **danni a cose e animali di terzi**, in caso di natante ad uso privato, unità da diporto azionata dal motore amovibile assicurato o unità da diporto con motore inamovibile;
- b) la navigazione o giacenza del natante **in acque private**;
- c) **limitatamente agli hovercraft**, per gli spostamenti fuori dall'acqua;
- d) personale e autonoma dei trasportati per danni involontariamente cagionati a terzi durante la navigazione o giacenza in acqua del natante, **esclusi** i danni al natante medesimo;
- e) i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle **operazioni di carico e scarico** da terra al natante ad uso privato o all'unità da diporto e viceversa purché non eseguite con mezzi e dispositivi meccanici. **Sono esclusi** i danni alle cose trasportate e **non sono considerati terzi** coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate.

In questi casi, i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle predette estensioni.

**Cosa non copre la garanzia****Art. 12 Esclusioni e rivalsa**

L'assicurazione **non è operante** nel caso di:

- a) **conducente non abilitato** a norma delle disposizioni in vigore;
- b) **natante adibito a scuola guida**, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di **natante con "autorizzazione temporanea"** (targa prova o autorizzazione occasionale), se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d) **natante dato a noleggio con equipaggio**, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore;
- e) **natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope** o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dall'art. 53 comma 1bis del decreto legislativo del 18/07/2005 n. 171;
- f) attività idrosciatoria di **traino di paracadute ascensionale o di deltaplano**, Attività di Fly Board / water jetpack;
- g) conducente in possesso di **patente idonea ma scaduta**, salvo che venga comunque rinnovata dalle competenti Autorità entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
- h) nel caso di assicurazione della responsabilità per i **danni subiti dai terzi trasportati**, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del Certificato o licenza di navigazione;
- i) i **danni causati dalla partecipazione del natante** a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; -

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui avrebbe diritto di rifiutare o ridurre la prestazione in base alle norme di legge, Groupama Assicurazioni S.p.A. eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo.

**Le forme tariffarie****Art. 13 Fissa**

Il premio relativo alla garanzia Responsabilità Civile è determinato in misura fissa.





### Cosa fare in caso di sinistro

---

#### Art. 14 Modalità per la denuncia di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato **deve**:

- presentare tempestivamente denuncia presso l'Agenzia utilizzando lo stampato "constatazione amichevole" (modulo blu), la denuncia può essere effettuata anche presso Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- fornire i dati relativi alla polizza ed al sinistro;
- a richiesta, produrre in fotocopia il Certificato e/o la licenza di navigazione relativi al natante assicurato, e la patente del Conducente al momento del sinistro (ove prevista);
- trasmettere a Groupama Assicurazioni S.p.A. le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso di omissione, inesattezza o ritardo nella denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione, Groupama Assicurazioni S.p.A. **ha diritto di rivalsa**.

#### Art. 15 Gestione delle vertenze

**Fino a quando ne ha interesse e salvo specifica comunicazione**, Groupama Assicurazioni S.p.A. assume, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze **nei confronti dei terzi**, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato, in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.

**L'Assicurato è tenuto** a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la legge lo richieda. Groupama Assicurazioni S.p.A. ha diritto di rivalersi nei confronti dell'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi.

**Groupama Assicurazioni S.p.A. non riconosce** le spese incontrate dall'Assicurato per i legali ed i tecnici che non siano da essa designati e **non risponde** di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.



### Le condizioni aggiuntive (Valide solo se espressamente richiamate in polizza)

---

#### Art. 16 Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

##### Natanti adibiti a scuola guida

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo Conducente anche quando è alla guida tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo Conducente.

##### Danni a cose od animali di terzi (Natanti adibiti al trasporto pubblico di persone)

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose od animali di terzi. L'assicurazione è stipulata con una franchigia fissa ed assoluta di **€ 150** per ogni sinistro. Groupama Assicurazioni S.p.A. conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia. **Sono esclusi** dalla garanzia i danni alle cose od animali che si trovano a bordo del natante, od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate, salvo il disposto della condizione aggiuntiva "Danni a cose di terzi trasportati" qualora operante.

##### Danni a cose di terzi trasportati (Natanti adibiti al trasporto pubblico di persone)

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati esclusi preziosi, denaro, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto, nonché i danni a cose derivanti da incendio, furto o smarrimento. La garanzia è prestata fino ad un massimo di **€ 200** per ogni persona danneggiata.

##### Attività idrosciatoria di traino di paracadute ascensionale o di deltaplano (Natanti uso privato)

Limitatamente ai natanti da diporto, l'assicurazione copre anche la responsabilità per danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, in conseguenza dell'esercizio dell'attività idrosciatoria di traino di paracadute ascensionale o di deltaplano. Sono esclusi i danni derivanti dall'esercizio di attività di traino di altri mezzi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: siluri, banana boat, galleggianti gonfiabili, Flyboard/water Jetpack

**Estensione limiti di navigazione (Natanti uso privato)**

L'assicurazione di Responsabilità Civile derivante dalla navigazione vale anche nelle acque del Mar Nero e lungo le coste orientali dell'Oceano Atlantico, fra Oporto e Casablanca incluse le Isole Canarie.

**Rinuncia all'azione di rivalsa**

Groupama Assicurazioni S.p.A. rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del natante o appartenente al nucleo familiare dello stesso o dei dipendenti e collaboratori anche occasionali dello stesso, nei seguenti casi:

- Natante condotto da persona non abilitata: se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta o non è abilitato al comando ed alla condotta a norma delle disposizioni in vigore;
- Danni subiti dai terzi trasportati: se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della licenza o del certificato di Navigazione.

**Nei suddetti casi non si darà luogo alla rinuncia** nel caso in cui il proprietario o il locatario fossero a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa;

- Natante condotto in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope: in caso di natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dall'art. 53 comma 1bis del Decreto Legislativo del 18/7/2005 n.171, salvo venga accertato uno stato di etilismo cronico.

**Regate veliche**

L'assicurazione di Responsabilità Civile è estesa alla partecipazione dell'unità da diporto alle regate veliche, compresi relativi allenamenti e prove.

**Art. 17 Opzioni con riduzione di premio****Rischi di durata inferiore all'anno**

È consentito stipulare rischi di durata inferiore ad un anno con le seguenti limitazioni:

- per i natanti uso privato solo con potenza fiscale superiore a 90 CV e per i seguenti casi:
  - o un periodo di 15 giorni consecutivi oppure,
  - solo per un periodo di 4 mesi consecutivi;
- per i natanti uso pubblico per un periodo di 6 mesi consecutivi

Non sono ammesse variazioni di rischio. È ammessa la variazione per cambio di residenza del proprietario. Qualora la variazione comporti un aumento o una diminuzione del premio, da calcolare in base alla tariffa in vigore al momento della stipulazione, si procederà al conguaglio.

## SEZIONE GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE NATANTI

*Le seguenti garanzie sono operanti laddove espressamente richiamate in polizza.*

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (Comuni a tutte le garanzie)**Cosa è escluso**

In conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale, Groupama Assicurazioni S.p.A. non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni.

**Art. 18 Esclusioni**

Oltre a quanto riportato nelle singole garanzie, non sono indennizzabili i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; b) causati da terremoto;
- c) causati da esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure  
causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati da partecipazione ad attività delittuose o con dolo:
  - del Contraente;
  - dell'Assicurato;
  - dei dipendenti o comunque delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
  - del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato;
  - qualora Contraente o Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.

**Cosa fare in caso di sinistro****Art. 19 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi**

Salvo ed oltre quanto riportato nelle specifiche garanzie, l'Assicurato, in caso di sinistro, deve:

- presentare tempestivamente denuncia **presso l'Agenzia o la sede di Groupama Assicurazioni S.p.A.**;
- fornire i dati che verranno richiesti relativi alla polizza e al sinistro;
- informare Groupama Assicurazioni S.p.A. non appena abbia notizia del recupero dell'unità da diporto, del natante o motore marino rubato o di parti di esso.

**Art. 20 Riparazioni – sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate**

Salvo per le riparazioni necessarie per portare il natante danneggiato presso il rimessaggio o nell'officina o per consentire la regolare navigazione, **l'Assicurato non deve** provvedere a riparazione alcuna prima che siano trascorsi **3 giorni** dal momento della presentazione della denuncia, salvo consenso di Groupama Assicurazioni S.p.A.

Groupama Assicurazioni S.p.A. **può** far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del natante danneggiato nonché sostituire il natante stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure subentrare nella proprietà di quanto residua del natante dopo il sinistro, corrispondendone il valore.

L'Assicurato **non ha diritto** di abbandonare a Groupama Assicurazioni S.p.A., né in tutto né in parte, quanto possa essere stato salvato dal sinistro o da eventuali recuperi.



### *Come avviene la liquidazione del danno*

#### **Art. 21 Valore Assicurato e limiti di indennizzo**

L'assicurazione è prestata per il valore dichiarato dal Contraente e riportato nella casella del modulo di polizza: - "Valore del natante", che comprende anche, ove presenti, il valore degli accessori e degli apparecchi fono audiovisivi purché stabilmente fissati al natante, nonché delle dotazioni di sicurezza obbligatorie per legge, delle attrezzature veliche standard (fiocco, genoa e randa per ciascun albero), delle vele extra e dei battelli di servizio. Groupama Assicurazioni S.p.A. si impegna ad indennizzare:

- **in caso di danno totale:** una somma corrispondente al valore commerciale, al momento del sinistro, del natante (compresi gli accessori e gli apparecchi fonoaudiovisivi purché stabilmente fissati allo stesso, le dotazioni di sicurezza obbligatorie per legge, le attrezzature veliche standard, le vele extra e i battelli di servizio);
  - **in caso di danno parziale:** una somma corrispondente al costo delle riparazioni o delle sostituzioni senza applicazione, per i primi 24 mesi, del degrado sul prezzo delle parti sostituite, salvo il limite del valore commerciale dello stesso, al netto del valore residuo. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore alle somme assicurate.
- Non sono indennizzabili** le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al natante in occasione della riparazione conseguente al sinistro.

#### **Art. 22 Modalità di pagamento dell'indennizzo**

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito **entro 30 giorni** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Resta fermo il disposto dell'articolo 2742 del Codice Civile, qualora il natante sia soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi. Se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per il reato di cui all'art. 642 cp, il pagamento sarà eseguito previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta.

##### **22.1 Liquidazione dei danni - nomina dei periti**

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti. In assenza di accordo, le parti, quando una di queste lo richieda, potranno congiuntamente deferire per iscritto la determinazione a due periti i quali, in caso di disaccordo, ne nomineranno un terzo, le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale ove risiede l'Assicurato o ha sede l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. **Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Groupama Assicurazioni S.p.A. e dell'Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.**

##### **22.2 Regola proporzionale**

Se, al momento del sinistro, i valori dei beni assicurati risultano superiori a quelli riportati sul modulo di polizza, Groupama Assicurazioni S.p.A. risponde dei danni in proporzione al rapporto tra i secondi ed i primi di detti valori; è tuttavia ammessa una tolleranza del 10%, purché giustificata tramite fattura d'acquisto o documento equipollente.

##### **22.3 Scoperto**

Dall'importo indennizzabile a norma dei precedenti punti, **sono detratti** gli importi eventualmente pattuiti e riportati sul modulo di polizza a titolo di scoperto o di franchigia. In caso di contemporanea applicabilità di scoperto e franchigia, i rispettivi importi non si cumulano, ma si applica esclusivamente **il maggiore dei due**.

##### **22.4 Diritto di surrogazione**

I diritti e le azioni che l'Assicurato o i suoi aventi diritto possono avere verso i terzi, si trasmettono di diritto, ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile, a Groupama Assicurazioni S.p.A. fino a concorrenza degli importi pagati, con rinuncia peraltro al diritto di surrogazione nei confronti del conducente del natante, salvo i casi di circolazione contro la volontà del proprietario, nonché degli appartenenti al nucleo familiare dell'Assicurato.

##### **22.5 Somme assicurate al netto IVA**

Nel caso in cui l'Assicurato possa fiscalmente detrarre l'IVA, la liquidazione dell'indennizzo avverrà al netto dell'imposta suddetta.

## SEZIONE INCENDIO, FURTO E RAPINA – RICORSO TERZI E RIMESSAGGIO

*Cosa copre la garanzia***Art. 23 Oggetto dell'assicurazione - Incendio**

Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti subiti dal natante assicurato, descritto in polizza a causa di incendio o di esplosione del carburante intendendosi per tale il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione contenuto nel relativo serbatoio.

Groupama Assicurazioni S.p.A. risponde altresì dei danni che l'azione del fulmine può cagionare al natante assicurato, anche quando non vi sia sviluppo di incendio. Con eccezione dei motori marini amovibili, la garanzia comprende anche le dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previsti da norme di legge e da regolamenti, gli accessori fissamente installati sul natante forniti dalla casa costruttrice purché elencati nella fattura d'acquisto e purché il loro valore sia compreso in quello assicurato.

**Art. 24 Oggetto dell'assicurazione - Ricorso Terzi e Rimessaggio**

Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza, **fino alla concorrenza di € 250.000** per sinistro ed anno assicurativo, i danni materiali e diretti cagionati a terzi dall'incendio del natante assicurato, quando questo non è in navigazione o giacenza in acqua, **salvo che** si tratti di evento doloso. Se pattuita la garanzia Incendio/Furto e Rapina, inoltre, in caso di incendio del cantiere o del rimessaggio nei quali è ricoverato il natante assicurato, Groupama Assicurazioni S.p.A. rinuncia espressamente al diritto di rivalsa per i danni agli stessi imputabili.

**Art. 25 Oggetto dell'assicurazione - Furto e Rapina**

Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza:

- della perdita del natante, o del motore marino, assicurato o di sue parti, compresi i danni derivanti da incendio, in conseguenza di furto o rapina
- dei danni subiti dal natante, nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

Il furto del motore fuoribordo applicato all'imbarcazione è indennizzabile **a condizione che** esso fosse fissato all'imbarcazione con adeguato congegno antifurto e che il furto sia stato commesso con effrazione; qualora invece il motore fosse staccato dall'imbarcazione il furto è risarcibile soltanto **a condizione che** lo stesso fosse riposto in locale chiuso a chiave e che il furto sia stato commesso con effrazione.

Sono esclusi i danni da furto alle parti elettroniche dei motori marini salvo che il fatto sia avvenuto in un luogo sottoposto a vigilanza.

**Con eccezione dei motori marini amovibili**, la garanzia comprende anche le dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previsti da norme di legge e da regolamenti, gli accessori fissamente installati sul natante forniti dalla casa costruttrice, e sempreché il valore sia compreso in quello assicurato.

*Cosa non copre la garanzia***Art. 26 Esclusioni**

**Non sono indennizzabili, oltre a quanto riportato nelle Condizioni Generali, i danni:**

- a) **causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, o da surriscaldamento o fenomeno elettrico comunque occasionato (salvo fulmine), non seguito da incendio;**
- b) **subiti da cose che si trovino a bordo del natante assicurato e non rientrino nell'oggetto della garanzia;**
- c) **alle dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione** previsti da norma di legge o regolamento che non siano protetti da adeguato congegno antifurto ovvero non siano riposti in locali chiusi a chiave ed il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o del congegno antifurto.
- d) **quando il natante sia sottoposto a lavori di trasformazione che comportino un cambiamento nelle dimensioni o nel tonnellaggio o nel tipo o nella motorizzazione**, oppure il natante sia sottoposto a lavori di ricostruzione o di grandi riparazioni non conseguenti a danni a carico di Groupama Assicurazioni S.p.A.



### Cosa fare in caso di sinistro

---

#### Art. 27 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi

L'Assicurato, in caso di sinistro **oltre a quanto riportato nelle regole generali, deve:**

nel caso di **incendio**:

- se doloso presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia a Groupama Assicurazioni S.p.A., provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;
- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del natante a favore di Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

nel caso **di furto o rapina totali**:

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia a Groupama Assicurazioni S.p.A., provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- fornire originale della licenza o Certificato di navigazione; se asportata in seguito al furto, trasmettere a Groupama Assicurazioni S.p.A. copia della denuncia di furto;
- fornire, se non asportate in seguito al furto, tutte le copie delle chiavi;
- fornire prova dell'esistenza e disponibilità del locale o vano chiuso a chiave a bordo o a terra;
- rilasciare la procura a vendere del natante a favore di Groupama Assicurazioni S.p.A.; l'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato restituendo a Groupama Assicurazioni S.p.A. l'indennizzo ricevuto, salva successiva liquidazione a termini di polizza;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

nel caso **di furto o rapina parziali deve inoltre**:

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia a Groupama Assicurazioni S.p.A., provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente

**Inoltre, a richiesta di Groupama Assicurazioni S.p.A., appena possibile deve produrre:**

- in caso di furto totale, il certificato di archiviazione del procedimento;
- se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, gli atti relativi al medesimo.

L'inadempimento di tali obblighi **può comportare la perdita totale o parziale del diritto** all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.



### Come avviene la liquidazione del danno

---

*Non vi sono informazioni ulteriori oltre a quelle riportate nelle Condizioni Generali*

## SEZIONE RC COMPLEMENTARE GIACENZA A TERRA

**Cosa copre la garanzia****Art. 28 Oggetto dell'assicurazione – Giacenza a terra**

Groupama Assicurazioni S.p.A. **assicura, nei limiti indicati in polizza, la Responsabilità Civile del Contraente e/o dell'Assicurato per** i danni involontariamente cagionati a terzi dal natante assicurato quando lo stesso si trovi in giacenza a terra durante lavori di manutenzione, riparazione o rimessaggio su scali o alaggio o in aree di deposito, nonché in conseguenza delle operazioni di alaggio, varo e trasporto sulla terraferma. La presente garanzia opera con **massimale annuo di € 10.000**.

**Cosa non copre la garanzia****Art. 29 Esclusioni**

Ferme restando le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 del Codice, sono inoltre esclusi i danni:

- al mezzo che effettua l'alaggio, il varo e il trasporto dell'unità da diporto sulla terraferma ed alle cose che si trovano sul mezzo medesimo, nonché i danni rientranti nell'ambito della normativa vigente in materia di circolazione terrestre;
- da circolazione provocati dal mezzo che trasporta l'unità da diporto o provocati da caduta dell'unità da diporto trasportata;
- ai dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato addetti al servizio dell'unità da diporto e a coloro che prendono parte alle operazioni di alaggio, varo e trasporto dell'unità da diporto sulla terraferma.
- alle cose di terzi che il Contraente e/o l'Assicurato detengano a qualsiasi titolo nonché alle cose lasciate a bordo da dipendenti addetti al servizio dell'unità;
- da inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- cagionati da dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o di persone delle quali essi debbano rispondere.

Sono esclusi i trasferimenti e sono escluse, altresì, i danni alle persone che eseguono lavori sul natante assicurato o partecipano manualmente alle operazioni effettuate da cantieri, rimessaggi e operatori nautici.

**Cosa fare in caso di sinistro**

*Non vi sono informazioni ulteriori oltre a quelle riportate nelle Regole Generali*

**Come avviene la liquidazione del danno**

*Non vi sono informazioni ulteriori oltre a quelle riportate nelle Regole Generali*

## SEZIONE INFORTUNI

La garanzia Infortuni del Conducente/Comandante è operante in quanto le rispettive somme assicurate siano indicate in polizza.



### Cosa copre la garanzia

#### Art. 30 Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni subiti dall'Assicurato Conducente/Comandante mentre si trova a bordo dell'unità da diporto indicata in Polizza.

La garanzia è valida quando:

- L'unità venga usata per la navigazione da diporto in conformità alla normativa vigente e sia condotta o comandata da persona abilitata a norma delle disposizioni vigenti; qualora l'idonea abilitazione alla conduzione fosse scaduta la copertura è valida purché la stessa venga rinnovata dalle competenti Autorità entro 3 mesi dalla data del sinistro, a meno che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
- Il trasporto venga effettuato in conformità con le normative vigenti.

Sono compresi gli infortuni:

- avvenuti durante la navigazione nel dare assistenza in caso di incidente in mare, per doveri di solidarietà umana o per legittima difesa;
- derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi o subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza, purché non determinati da abuso di alcolici, dall'uso di allucinogeni o dall'uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti;
- avvenuti durante la salita e la discesa dall'unità o durante le riparazioni di emergenza effettuate in mare, necessarie per riprendere la navigazione;
- avvenuti durante tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, a condizione che il conducente non vi abbia preso parte attiva.

Resta inteso che per infortunio si intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce, come conseguenza diretta ed esclusiva, lesioni fisiche oggettivamente constatabili, indipendenti da condizioni patologiche preesistenti o sopravvenute all'Assicurato.

Se avvenuti durante la navigazione dell'unità sono considerati infortuni anche:

- l'asfissia, non morbosa, causata da gas o vapori;
- l'annegamento a seguito di incidente della navigazione;
- l'assideramento o il congelamento, i colpi di sole o di calore, le cadute di fulmini, le scariche elettriche, altre influenze termiche o atmosferiche.

#### 30.1 - Invalidità permanente

Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, Groupama Assicurazioni S.p.A. effettua, in caso di invalidità permanente, il pagamento di una percentuale della somma assicurata, in proporzione al grado di invalidità permanente, secondo le percentuali indicate nella tabella di seguito riportata.

Perdita totale, anatomica o funzionale di	DX	SX
- un arto superiore	70%	60%
- una mano o un avambraccio	60%	50%
- un pollice	18%	16%
- un indice	14%	12
- un medio	8%	6%
- un anulare	8%	6%
- un mignolo	12%	10%
- la falange ungueale del pollice	9%	8%
- una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	1/3 del dito
<b>Anchilosi</b>	<b>DX</b>	<b>SX</b>



- della scapolo-omeroale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%	20%
- del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° (con prono-supinazione libera)	20%	15%
- del polso in estensione rettilinea (con prono-supinazione libera)	10%	8%
<b>Paralisi completa del</b>	<b>DX</b>	<b>SX</b>
- nervo radiale	35%	30%
- nervo ulnare	20%	17%
<b>Perdita totale, anatomica o funzionale di un arto inferiore</b>		<b>%</b>
- al di sopra della metà della coscia		70%
- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio		60%
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio della gamba		50%
<b>Perdita totale, anatomica o funzionale di</b>		<b>%</b>
- un piede		40%
- ambedue i piedi		100%
- un alluce		5%
- un altro dito del piede		1%
- la falange ungueale dell'alluce		2,5%
<b>Anchilosi</b>		<b>%</b>
- dell'anca in posizione favorevole		35%
- del ginocchio in estensione		25%
- della tibio-tarsica ad angolo retto		10%
- della tibio-tarsica con anchilosi della sottoastragala		15%
- Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno		15%
<b>Perdita totale, anatomica e funzionale di</b>		<b>%</b>
- un occhio		25%
- ambedue gli occhi		100%
<b>Sordità completa di</b>		<b>%</b>
- un orecchio		10%
- ambedue le orecchie		40%
<b>Stenosi nasale assoluta</b>		<b>%</b>
- monolaterale		4%
- bilaterale		10%
<b>Esiti di frattura scomposta di una costa</b>		<b>1%</b>
<b>Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di</b>		
- una vertebra cervicale		12%
- una vertebra dorsale		5%
- 12a dorsale		10%
- una vertebra lombare		10%
<b>Esiti di frattura di un metamero sacrale</b>		<b>3%</b>
<b>Esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme</b>		<b>5%</b>
<b>Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo</b>		<b>2%</b>
<b>Perdita anatomica</b>		
- di un rene		15%
- della milza senza compromissioni significative della crasi ematica		8%

Per invalidità permanente si intende la perdita definitiva, in misura totale o parziale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. L'indennizzo viene riconosciuto a condizione che sussistano postumi permanenti e che gli stessi si siano stabilizzati entro 2 anni dal giorno dell'infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza. Nel caso in cui, trascorsi 2 anni dall'infortunio, i postumi dello stesso non risultino ancora stabilizzati, in ogni caso verrà espressa la valutazione che deve intendersi definitiva ai sensi di polizza in riferimento al quadro presentato dall'Assicurato in quel momento.

**Franchigia:** limitatamente alla presente garanzia si applica la franchigia riportata in polizza, ed inoltre:

- sulla parte eccedente € 130.000 e inferiore a € 200.000, l'indennizzo è dovuto solo se il grado di invalidità permanente è superiore al 5% del totale e, in ogni caso, l'indennità verrà liquidata solo per la percentuale di invalidità permanente eccedente il 5%;
- sulla parte eccedente € 200.000, l'indennizzo è dovuto solo se il grado di invalidità permanente è superiore al 10% del totale e, in ogni caso, l'indennità verrà liquidata solo per la percentuale di invalidità permanente eccedente il 10%.

### 30.2 - Morte

Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, che:

- determini la morte dell'Assicurato: Groupama Assicurazioni S.p.A. salvo diverse indicazioni dell'Assicurato, effettua il pagamento della somma assicurata agli eredi testamentari o legittimi in parti eguali tra loro. L'indennizzo viene riconosciuto purché la morte avvenga entro 2 anni dal giorno dell'infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza;
- determini, oltre la morte dell'Assicurato, anche quella del coniuge, se pure la loro morte avvenga in tempi diversi: Groupama Assicurazioni S.p.A. raddoppia la quota d'indennizzo spettante a ciascuno dei figli minori di 18 anni al momento del sinistro che risulti a carico dell'Assicurato o del coniuge.

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venisse ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, Groupama Assicurazioni S.p.A. liquida ai beneficiari la somma assicurata prevista in caso di morte. La liquidazione della somma assicurata non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli articoli 60 e 62 del Codice Civile. Se successivamente è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, o risulti che la morte non è dipesa da infortunio indennizzabile a termini di polizza, Groupama Assicurazioni S.p.A. avrà diritto alla restituzione della somma assicurata.

### 30.3 – Diaria da ricovero

Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, che comporti il ricovero dell'Assicurato in Istituto di cura sia in Italia che all'estero, Groupama Assicurazioni S.p.A. assicura la corresponsione dell'importo giornaliero assicurato. L'indennizzo in caso di ricovero viene computato dal giorno di ricovero e termina il giorno antecedente la dimissione, con il massimo di 360 giorni, complessivamente per uno o più ricoveri relativi allo stesso infortunio.

Successivamente ad un ricovero di durata superiore a 12 giorni consecutivi, Groupama Assicurazioni S.p.A. corrisponde all'Assicurato anche un indennizzo giornaliero di "convalescenza" che indipendentemente dalla sua concreta necessità e durata, viene forfettariamente riconosciuto per un periodo di 12 giorni.

L'indennizzo per la convalescenza viene corrisposto in misura giornaliera pari al 50% di quella garantita per il ricovero.

Per "Istituto di cura" si intende l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionate al Servizio Sanitario Nazionale che private, regolarmente autorizzate al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno, nonché colonie della salute e cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.



### *Cosa non copre la garanzia*

#### Art. 31 - Esclusioni

##### **Esclusioni**

L'assicurazione non è operante per gli infortuni:

- a) subiti da persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidei, in quanto le lesioni prodotte dall'infortunio siano in relazione con le predette condizioni patologiche;
- b) verificatisi durante la partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- c) causati in occasione di delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- d) avvenuti quando il natante è guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, se questa non venga rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro. L'assicurazione è operante qualora il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
- e) avvenuti quando il natante è guidato da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il disposto di cui alla lettera d);
- f) avvenuti quando il natante è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dall'art. 53 comma 1 bis del D.Lgs. 171/2005 e successive modifiche; salvo sia stata pattuita la condizione Rinuncia all'azione di rivalsa;
- g) occorsi in occasione dell'uso del natante in modo illecito o contro la volontà del Contraente;
- h) causati da:
  - esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  - guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione.

- i) occorsi durante l'utilizzo del natante per scuola guida/scuola vela;
- l) causati dalla pratica di qualsiasi sport esercitato sia a livello dilettantistico che professionistico quali ad esempio: immersioni subacquee, pesca, sci nautico e simili;
- m) causati dall'uso di particolari attrezzature quali ad esempio: kite surf, banana boat, paracadute ascensionale, jetsky, moto d'acqua, see-doo e simili.



### **Cosa fare in caso di sinistro**

---

#### **Art. 32 - Denuncia dell'infortunio**

In caso di sinistro, l'Assicurato, o chi per esso, deve:

- presentare tempestivamente denuncia presso l'Agenzia o Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- fornire i dati che verranno richiesti relativi alla polizza e al sinistro;
- produrre certificato medico attestante l'entità e la sede delle lesioni; il decorso delle stesse deve poi essere documentato con continuità da ulteriori certificati medici, fino a guarigione avvenuta;
- per la garanzia "Diaria da ricovero", presentare copia della cartella clinica completa, di certificati medici e delle fatture in originali di spesa che saranno successivamente restituite da Groupama Assicurazioni S.p.A.

L'Assicurato, i suoi familiari e aventi diritto, devono consentire la visita ai medici di Groupama Assicurazioni S.p.A. e qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.



### **Come avviene la liquidazione del danno**

---

#### **Art. 33 Pagamento dell'indennizzo**

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, Groupama Assicurazioni S.p.A. liquida gli indennizzi che risultino dovuti, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 30 giorni. Per gli infortuni avvenuti all'estero il pagamento verrà effettuato in Italia in valuta italiana. Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che gli indennizzi siano stati liquidati o comunque offerti in misura determinata, Groupama Assicurazioni S.p.A. paga ai beneficiari l'importo liquidato od offerto.

#### **Art. 34 - Cumulo di indennizzi**

L'indennizzo per morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente l'Assicurato muore entro 2 anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, Groupama Assicurazioni

S.p.A. corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario. Gli altri indennizzi sono invece cumulabili con quelli per invalidità permanente e per morte.

#### **Art. 35 - Controversie - Arbitrato irrituale**

In caso di controversie sul grado di invalidità permanente o sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, sulla misura dei rimborsi o delle indennità, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l'indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di 3 medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio. Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale. Tale rifiuto deve risultare nel verbale definitivo.

#### **Art. 36 - Rinuncia all'azione di surroga**

Groupama Assicurazioni S.p.A. rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, all'azione di surroga che le compete in base all'Art. 1916 del Codice Civile verso i Terzi responsabili dell'infortunio.

## SEZIONE ASSISTENZA

## DEFINIZIONI

**Società:** MEDITERRANEAN YACHT SHIP ASSISTANCE SRL società fornitrice dei servizi oggetto del presente contratto con sede legale presso L'Aquila, Via Ulisse Nurzia, 26.

**Utente:** persona fisica o giuridica proprietaria dell'imbarcazione destinataria del servizio.

**Imbarcazione:** mezzo per il quale sono richiesti i servizi della Società.

**Servizio:** pacchetto di prestazioni attivato a favore dell'Utente, i cui contenuti sono descritti nelle condizioni speciali del presente contratto

**Centrale Operativa:** la struttura operativa che garantisce la ricezione, rappresentazione e gestione delle richieste di assistenza dell'Utente, come dettagliatamente specificato nelle Condizioni Speciali del presente contratto. La centrale operativa provvede, inoltre, ad erogare i servizi di assistenza tecnica, assistenza alla navigazione e informazioni nautiche, così come descritti nelle successive Condizioni Speciali.

**Incaglio:** si definisce Incaglio la condizione dell'imbarcazione impossibilitata alla navigazione a prescindere dal funzionamento dei propri mezzi di propulsione.

**Incaglio leggero:** si definisce Incaglio leggero la condizione dell'imbarcazione rimovibile dall'Incaglio con il solo impiego di un normale mezzo di traino.

**Condizioni generali di Contratto:** definiscono le modalità e i termini di erogazione dei servizi da parte della Società.

**Condizioni Speciali:** definiscono dettagliatamente i servizi erogati e le modalità di esecuzione.



### *Cosa copre la garanzia*

#### **Art. 37 Oggetto dell'assicurazione**

La Società si impegna a fornire al Cliente, secondo le modalità di seguito descritte, l'erogazione dei servizi di:

1. Assistenza e supporto imbarcazione in panne
2. Invio di un Tecnico a bordo
3. Invio di un sommozzatore

Le prestazioni sotto riportate saranno a carico della Società solo se eseguite dalla Centrale Operativa e dagli operatori della rete convenzionata della Società.

Ogni eventuale costo rimarrà a carico del Cliente/Utente e non potrà essere richiesto alcun rimborso alla Società, nel caso in cui provvedesse in maniera autonoma a risolvere gli inconvenienti che richiedono il recupero dell'imbarcazione in mare, l'invio di tecnico a bordo e invio di sommozzatore o qualunque ulteriore intervento, perdendo automaticamente il diritto a beneficiare di quanto previsto dai seguenti punti 1; 2 e 3

#### **1. Assistenza e supporto imbarcazione in panne**

L'intervento viene sempre organizzato dalla Centrale Operativa secondo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione e potranno essere richieste per un massimo di 2 volte nell'arco della durata del Contratto ad eccezione dei recuperi causati da mancanza di carburante o da esaurimento delle batterie che saranno a carico della Società unicamente una volta nell'arco di durata annuale del contratto, in quanto dovuti a incuria da parte dell'Utente.

Gli interventi di recupero dell'imbarcazione dell'Utente richiedente verranno effettuati esclusivamente nei casi in cui l'Imbarcazione dell'assicurato, durante la navigazione, o comunque distaccata dalla banchina, per cause tecniche, incidenti, avaria, incaglio leggero o mancanza di carburante, non sia nelle condizioni di continuare la navigazione con i propri mezzi e raggiungere l'ormeggio nel porto più vicino ma versi comunque in condizioni di scafo integro e perfettamente galleggiante. In tali circostanze la Centrale operativa provvederà ad inviare personale qualificato per risolvere l'inconveniente segnalato e, se necessario, per trasportare l'imbarcazione in difficoltà fino all'interno del porto più vicino in sicurezza all'ormeggio o, temporaneamente, al gavitello in caso di indisponibilità momentanea dei posti destinati al transito in emergenza.

Resta inteso che i costi di ormeggio in banchina sono ad esclusivo carico dell'assicurato. Gli interventi avverranno secondo le seguenti modalità:

- nel caso di avaria alla propulsione il personale del mezzo di assistenza, dopo aver verificato che l'avaria non sia eliminabile con i mezzi disponibili a bordo, provvederà a rimorchiare l'imbarcazione fino al porto più vicino;
- nel caso di incaglio leggero l'imbarcazione verrà disincagliata dal mezzo di assistenza inviato.

- nei casi di esaurimento batterie o carburante il personale del mezzo di assistenza provvederà, secondo le sue disponibilità di bordo, a rifornire quanto serve. Ad intervento ultimato l'Utente dovrà sottoscrivere apposito report attestante l'effettuazione dell'intervento e una sintetica relazione sulla causa che ha generato la necessità di recupero dell'unità.

## 2. Interventi tecnici a bordo

L'intervento viene sempre organizzato dalla Centrale Operativa secondo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione.

La prestazione di manodopera del tecnico è inclusa limitatamente alle prime due ore di intervento per un massimo di 2 interventi nel periodo di validità contrattuale.

Il diritto alla seconda prestazione gratuita, nell'arco della durata annuale del contratto, verrà meno ove si constati che il verificarsi della seconda avaria scaturisce dalla stessa causa della precedente e quindi imputabile a incuria da parte dell'Utente.

In caso di avaria o malfunzionamento delle apparecchiature di bordo, con esclusivo riferimento agli organi di governo, propulsione ed impianto elettrico, che compromettono la navigazione in sicurezza, l'Utente può richiedere alla Centrale Operativa, l'organizzazione dell'intervento che prevede l'invio di un tecnico a bordo, una volta in banchina, per la soluzione del malfunzionamento. Resta inteso che i costi di ormeggio in banchina sono ad esclusivo carico dell'Utente. La reperibilità ed i tempi di invio del tecnico a bordo sono subordinati alla disponibilità delle strutture tecniche locali al momento della chiamata. La Centrale sarà a disposizione dell'Utente anche per supportarlo in inglese, francese o spagnolo nel rapporto con i tecnici inviati a bordo.

## 3. Reperimento ed invio di sommozzatori

L'intervento viene sempre organizzato dalla Centrale Operativa secondo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione.

La prestazione di manodopera del sommozzatore è inclusa in garanzia limitatamente alla prima ora di intervento per un massimo di 2 interventi nel periodo di validità contrattuale.

L'Utente potrà richiedere l'intervento di sommozzatori per uno dei seguenti motivi:

- Verifica dell'opera viva a seguito di urti durante la navigazione che richiedano un'ispezione immediata al fine di non compromettere la sicurezza della navigazione e/o lavori di riparazione per piccole falle;
- Cavi o altro materiale nell'elica; - Recupero e/o disincaglio dell'ancora su fondo. La reperibilità ed i tempi di invio del sommozzatore sono subordinati alla disponibilità delle strutture tecniche locali al momento della chiamata.

## Art. 38 – Controllo delle operazioni di intervento

Tutti gli interventi di assistenza di cui ai punti precedenti, sono rivolti unicamente alle imbarcazioni e prescindono, quindi, dalle attività di soccorso, di totale e completa responsabilità e competenza della Guardia Costiera.

Gli interventi di assistenza avverranno sempre previa autorizzazione e sotto il controllo operativo e la responsabilità del Comando locale della Guardia Costiera, competente per dislocazione geografica, che deciderà sui tempi e sulle modalità dell'intervento e, in caso di concomitanza di esigenze, sulla priorità da seguire. L'organizzazione dell'intervento sarà effettuata sulla base della disponibilità dei mezzi di assistenza necessari per l'intervento e solo in caso di condizioni meteo compatibili a giudizio insindacabile del Comando della Guardia Costiera.

## Art. 39 - Esonero di responsabilità

La Società non è responsabile per ritardi, malfunzionamenti, disservizi o interruzioni anche temporanee del servizio dovuti a:

- forza maggiore e/o caso fortuito (a titolo meramente esemplificativo eventi non previsti e non prevedibili dalla Società e dipendenti da fatti naturali o di terzi, quali, in via non esaustiva, catastrofi naturali, fulmini, incendi, esplosioni)
- indisponibilità da parte dei mezzi di assistenza o di terze parti abilitate all'effettuazione degli interventi richiesti;
- guasti, sovraccarichi, interruzioni della rete di telecomunicazione utilizzata dall'Utente per richiedere i servizi alla Centrale Operativa o delle linee telefoniche tradizionali utilizzate dalla Centrale Operativa per l'erogazione dei servizi;
- provvedimenti dell'autorità giudiziaria o regolamentare che inibiscono l'erogazione del servizio o la sospensione o revoca della licenza, la cessione o fallimento dei concessionari o di altri operatori anche pubblici necessari per effettuare il servizio, qualora non possano essere individuati fornitori alternativi o sostitutivi;
- Condizioni meteo particolarmente avverse

Poiché il Servizio erogato dalla Società non è in nessun caso equiparabile ad un rapporto assicurativo, la Società stessa non risponderà degli indennizzi o di richieste di risarcimento di danni a tale titolo.

La Società non sarà comunque in alcun modo responsabile per la non corretta, mancata, o limitata ricezione dei contenuti dei propri servizi dovute a cause che non dipendono oppure sono al di fuori del suo controllo, e dunque ad essa non ascrivibili, quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, il malfunzionamento del sistema di comunicazione usato dall'Utente per il collegamento con la Centrale Operativa. La Società si ritiene comunque sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze contrattuali od omessi o inadeguati interventi da parte dei vari fornitori o erogatori delle prestazioni, qualora il mancato o ritardato intervento e/o danni siano causati dalle Forze dell'Ordine a seguito della segnalazione effettuata dalla Centrale Operativa.

#### **Art. 40 - Estensione territoriale**

L'estensione territoriale del Servizio è limitata al bacino del Mediterraneo ossia le zone comprendenti i mari e la fascia costiera che li delimita, e ai laghi Maggiore, Como e Garda. Sono escluse le zone costiere e relative acque territoriali appartenenti a Paesi che si trovano in stato di belligeranza o comunque di intrinseca e manifesta pericolosità.



#### ***Cosa non copre la garanzia***

---

#### **Art. 41 - Esclusioni**

La Società non avrà alcuna responsabilità o non sarà considerata inadempiente agli obblighi assunti nel presente Contratto, nel caso che l'esecuzione di tali obblighi sia differita o sia impedita, direttamente o indirettamente, per cause di forza maggiore, atti (o revoche di atti) di autorità governative, scioperi, sommosse, tumulti, atti di terrorismo o di sabotaggio, epidemie, occupazioni, serrate, colpi di stato, guerre, invasioni, ostilità, calamità naturali (trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, mareggiate e maremoti) o per atti (od omissioni) del Cliente che non consentano alla Società di poter tempestivamente adempiere alle proprie obbligazioni.

#### **Art. 42 - Prestazioni non incluse**

Si intendono a totale ed esclusivo carico dell'Utente tutte le altre prestazioni non incluse nel pacchetto prestazioni riportato sullo stampato di polizza.



#### ***Cosa fare per attivare le prestazioni***

---

Le prestazioni possono essere richieste esclusivamente alla Centrale Operativa:

- telefonicamente al numero +39 0650796666 attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7;
- via email: [cto@mysaservice.com](mailto:cto@mysaservice.com)

L'Assicurato dovrà fornire/confermare i seguenti dati con precisione:

- Nome e Cognome
- Numero di polizza
- Recapito telefonico
- Località o posizione ove si trova l'unità
- Targa o nominativo dell'unità
- Tipo dell'unità (se a vela o motore) e dimensioni (l.f.t)
- Tipo di assistenza di cui necessita

Ed ogni altra informazione utile per un rapido ed efficace intervento.

## SEZIONE TUTELA LEGALE

La garanzia è concedibile ai soli natanti da diporto uso privato e solo alle persone fisiche



### *Cosa copre la garanzia*

Nel rispetto della normativa vigente, Groupama Assicurazioni S.p.A. ha scelto di affidare la gestione dei sinistri del ramo Tutela Legale alla ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n.59 - 37135 Verona VR in seguito denominata ARAG

#### **Art. 43 Oggetto dell'assicurazione**

Groupama Assicurazioni S.p.a. assicura, sino ad un **massimo di € 20.000** per sinistro e senza limite di denunce per anno assicurativo, la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.

Tali oneri sono le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati nella presente polizza.

Sono garantite:

- le spese per l'intervento di un unico Avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato.
- le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione.
- le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato.
- Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 (due) tentativi per sinistro.
- Le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti di quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'Avvocato. Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari. L'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.

ARAG non si assume il pagamento:

- di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.

#### **Dove operano le garanzie**

Limitatamente al rischio della navigazione da diporto e della giacenza in acqua la garanzia vale entro i limiti geografici del Mare Mediterraneo negli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei.

#### **ART. 44 Ambito delle prestazioni**

Vengono garantiti gli oneri previsti dall'Oggetto del contratto di Assicurazione per i sinistri relativi a:

##### **1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni.**

La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente nautico compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.

##### **2. Dissequestro del natante.**

L'assistenza nei procedimenti di dissequestro del natante assicurato, sequestrato in seguito ad incidente nautico.

##### **3. Opposizione avverso sanzioni amministrative.**

Proporre ricorso o opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente nautica irrogata in seguito ad incidente nautico e connessa allo stesso.

È garantito inoltre il ricorso o l'opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie comminate in conseguenza di un incidente nautico, ARAG provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione o del ricorso. Se non c'è incidente nautico, la garanzia opera se il ricorso è accolto, anche parzialmente.



La presente garanzia opera a parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. 46 lett. k) limitatamente alla materia amministrativa.

La garanzia copre anche le spese sostenute in caso di ricorso per:

- l'irregolare variazione dei punti della patente nautica, comunicata dall'organo competente.
- l'ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa già pagata.

#### 4. **Opposizione avverso sanzioni amministrative di ritiro o sospensione della patente in caso di furto del natante o clonazione della targa.**

Proporre ricorso o opposizione avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro e/o sospensione della patente comminata all'assicurato a causa della circolazione non autorizzata del proprio natante a seguito di furto o clonazione della targa. La prestazione vale solo per il Proprietario.

Sarà onere dell'Assicurato, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare il furto del natante o clonazione della targa. La prestazione opera per un massimale di € 2.500 (duemilacinquecento) per caso assicurativo senza limite annuo. L'Assicurato deve far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso.



### **Cosa non copre la garanzia**

#### **Art. 45 Spese non coperte dalla polizza**

Se l'assicurato è coinvolto in una vertenza, **la Società non copre le seguenti spese:**

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite
- compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale
- i compensi dell'avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG
- spese per l'indennità di trasferta
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro
- spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali
- spese non concordate con ARAG
- ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliatone
- spese recuperate dalla controparte

#### **La Società inoltre non copre:**

1. nella garanzia opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice nautico: le spese sostenute in caso di mancato accoglimento del ricorso
2. nella garanzia opposizione a sanzioni amministrative in caso di furto del natante: le spese sostenute da soggetti diversi dal proprietario del natante
3. nella gestione del sinistro le spese sostenute per la fase stragiudiziale se non è gestita da ARAG
4. le spese sostenute per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG

#### **Art. 46 Esclusioni**

Oltre a quanto riportato nelle Regole Generali, Le garanzie previste non operano:

- a) per qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato venga perseguito in sede penale;
- b) per il pagamento di multe, ammende, pene e sanzioni pecuniarie;
- c) per fatti dolosi dell'Assicurato, del conducente o del Contraente;
- d) per il rimborso di oneri fiscali relativi a procedimenti giudiziari o amministrativi, salvo nei casi espressamente previsti;
- e) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- f) nei casi di:
  - violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente all'omissione di fermata e assistenza;
  - rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti previsti per guida sotto l'influenza dell'alcool
  - contestazione per guida in stato di ebbrezza



- condanna con decisione passata in giudicato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti senza prescrizione medica;
- g) se il conducente non è abilitato alla guida del natante utilizzato oppure ha i documenti di guida scaduti e non rinnovati entro 90 (novanta) giorni dal sinistro;
- h) se il natante è usato in difformità da immatricolazione o per una destinazione o uso diversi da quelli indicati sui documenti di circolazione;
- i) se il natante non è coperto da regolare assicurazione RC Natanti;
- j) per violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse ad eventi derivanti dalla circolazione dei natanti, che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente in caso di perdita, anche temporanea, dei requisiti fisici e/o psichici per la patente;
- k) in materia fiscale ed amministrativa.



### **Cosa fare in caso di sinistro**

#### **Art. 47 Insorgenza del sinistro**

Per insorgenza del sinistro si intende la data in cui si verifica l'evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subito dall'assicurato;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge;

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso. Si considerano come unico sinistro, a tutti gli effetti, uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti.

La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.

In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico sinistro, la garanzia viene prestata con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. Se al momento della definizione del sinistro il massimale risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro.

La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti:

- durante il periodo di effetto del contratto, se si tratta di danno o presunto danno causato o subito dall'Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto del contratto, in tutte le restanti ipotesi.

Qualora la polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela legale.

#### **Art. 48 Termini di denuncia del sinistro**

L'Assicurato rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal presente contratto.

La denuncia del sinistro deve pervenire all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto.

Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della società, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente.

L'Assicurato deve informare l'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza o la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.

In mancanza Groupama Assicurazioni S.p.A. e ARAG non potranno essere ritenute responsabili di eventuali ritardi nella valutazione della copertura o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

In particolare:

1. Nel ritiro, sospensione o revoca della patente per indicente nautico: ARAG provvederà, **su richiesta dell'Assicurato**, alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso.
2. Nell'opposizione a sanzioni amministrative per indicente nautico: ARAG provvederà, **su richiesta dell'Assicurato**, alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso.
3. Nell'opposizione a sanzioni amministrative in caso di furto del natante: ARAG provvederà, **su richiesta dell'Assicurato**, alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso.

#### **Art. 49 Gestione del sinistro scelta dell'avvocato e pagamento delle spese**

Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'assicurato.

La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'assicurato ha l'obbligo di fornire.

Per la fase giudiziale l'assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'Albo; in caso di domiciliazione ARAG indica l'avvocato domiciliatario

L'incarico all'avvocato o al perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'assicurato; pertanto, ARAG non è responsabile del loro operato.

Le spese per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte sono coperte solo se preventivamente autorizzate da ARAG.

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.

Se l'assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.

Il pagamento delle spese coperte dalla polizza avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

#### **Art. 50 Disaccordo con ARAG e conflitto di interesse**

In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato ed ARAG, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

#### **Art. 51 Libera scelta dell'avvocato per la fase giudiziale**

L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato.

In quest'ultimo caso, se necessario, ARAG indica il nominativo del domiciliatario. L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all'Avvocato così individuato. ARAG non è responsabile dell'operato degli Avvocati.



### ***Come avviene la liquidazione del danno***

#### **Art. 52 Recupero di somme anticipate da ARAG**

Spettano ad ARAG, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsati all'Assicurato dalla controparte a seguito di provvedimento giudiziale o di transazione. In tutti i casi in cui sia stata pagata una somma prevista dall'art. 43 "Oggetto del contratto di Assicurazione", ARAG si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione.

## SEZIONE NORME FINALI

*Cosa copre la garanzia***Art. 53 Polizze vincolate**

Nel caso di natanti, locati in leasing, venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio, la polizza è vincolata sino alla scadenza del vincolo indicato in polizza a favore dell'Ente Vincolatario.

Groupama Assicurazioni S.p.A. si obbliga per la durata della polizza, a:

- non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell'Ente;
- comunicare all'Ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- comunicare all'Ente con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla sua naturale scadenza e la mancata accettazione da parte del Contraente del premio proposto da Groupama Assicurazioni S.p.A., fermo restando che, il mancato pagamento del premio comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che, in caso di danni relativi al natante assicurato, l'indennizzo da liquidarsi verrà, ai sensi dell'art. 1891, 2° comma Codice Civile, corrisposto all'Ente nella sua qualità di proprietario del veicolo, e che pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria; limitatamente ai danni parziali, l'indennizzo potrà essere corrisposto all'Assicurato con il consenso scritto dell'Ente.

**Groupama Assicurazioni S.p.A.**

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma

Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A0955 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg

